

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1985

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(85/486/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 ottobre 1985, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° novembre 1985, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo supplementare

di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 ottobre 1985, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1) *Germania*:

220,0 tonnellate originarie del Botswana,
195,0 tonnellate originarie dello Swaziland.

2) *Regno Unito*:

301,1 tonnellate originarie del Botswana,
100,0 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

3) *Francia*:

11,9 tonnellate originarie del Madagascar.

4) *Paesi Bassi*:

116,5 tonnellate originarie del Botswana,
100,0 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

dieci giorni del mese di novembre 1985 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

Botswana :	7 152,4 tonnellate
Kenia :	142,0 tonnellate
Madagascar :	6 395,3 tonnellate
Swaziland :	1 427,4 tonnellate
Zimbabwe :	6 650,0 tonnellate

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 18 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
